



ASSOCIAZIONE LAVORATORI ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIUNITI

STATUTO

(Ai sensi del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460)

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la Associazione non riconosciuta, denominata "ASSOCIAZIONE LAVORATORI ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIUNITI", brevemente "A.L.A.R."

La Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede in PADOVA Viale dell'Industria, 66; con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, operative, ed inoltre sedi periferiche nonché Sezioni Staccate anche domiciliate a titolo gratuito presso i Soci Ordinari in qualunque parte del territorio nazionale, nonché dar vita ad eventuali federazioni tramite apposito regolamento.

Art. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei soci ed in particolare:

- a) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali, provinciali e aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti al fine di produrre normative applicabili dei soci assistiti;
- b) rappresentare i soci in ogni sede istituzionale;
- c) favorire lo sviluppo dei soci in ogni forma e settore, anche coordinando ed organizzando corsi di formazione professionale, corsi d'aggiornamento, tavole rotonde, seminari, a favore dei soci stessi ed eventualmente a favore delle associazioni e federazioni aderenti;
- d) designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
- e) promuovere ed attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa che tenda a fornire, anche alle singole imprese associate, la consulenza e l'assistenza per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle loro imprese.



In questo ambito l'Associazione presta alle imprese associate direttamente, o tramite le strutture collegate, partecipate, controllate, servizi di formazione, di informazione e di assistenza politico/sindacale e tecnico/legale e in particolare, tra l'altro, in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, bancaria, creditizia, assicurativa e ambientale, nonché in materia di lavoro, previdenziale e assistenziale, e quanto altro può necessitare al loro sviluppo e/o alla loro gestione;

- f) partecipare alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
- g) stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo dei soci;
- h) tutelare ed assistere gli associati, sia attraverso propri patronati, sia mediante convenzioni con altri patronati
- i) costituire direttamente e/o tramite associazioni collegate e/o aderenti ed eventualmente gestire i Centri di Assistenza Fiscale.

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati, l'Associazione potrà:

- delegare ad organizzazioni, professionisti od altri enti esterni, la gestione parziale o totale delle proprie funzioni;
- aderire ad altre associazioni e/o confederazioni nazionali sindacali di categoria, o collegarsi alle stesse ed in uguale maniera possono aderire o collegarsi ad A.L.A.R. associazioni sindacali di categoria nazionali, regionali o provinciali, previa delibera del consiglio direttivo e purché le stesse abbiano finalità simili ad A.L.A.R.; tali associazioni, aderenti o collegate, non avranno diritto di voto e di assemblea;
- creare siti internet ed essere editrice di giornali e riviste e libri, al fine di aggiornare e potenziare l'informazione,

Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche sindacali e di sviluppo dell'Associazione.

Art. 3 bis - USO DEL MARCHIO

I soci ordinari hanno la possibilità di utilizzo del marchio e del nome dell'Associazione "A.L.A.R." secondo modalità previste dal Consiglio Direttivo e per il raggiungimento degli scopi sociali. Qualora l'associato utilizzi il marchio o il nome dell'Associazione "A.L.A.R." non preventivamente autorizzato o in modo improprio, tale da creare danno agli interessi e/o immagine dell'Associazione, perderà, previa ratifica del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio e dovrà rispondere degli eventuali danni diretti ed indiretti causati all' Associazione.



Art. 4 – SOCI E QUOTE ASSOCIATIVE

SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari e, quindi, con diritto di voto e di assemblea da esercitarsi secondo le modalità previste del presente Statuto, gli artigiani e le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale.

Per impresa si intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

Alle imprese esercitate sotto forma di società di capitali, consorzi e cooperative spetta un solo voto da esercitarsi a mezzo del legale rappresentate.

Alle imprese esercitate sotto forma di società di persone spetta un voto.

Le adesioni all' Associazione comportano il pagamento delle quote sociali annuali, il cui importo potrà essere differenziato e comunque determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Tali quote potranno anche essere incassate e/o stornate tramite accordi con strutture associative collegate e/o aderenti. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e possono essere ripetitivi nell'anno allo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa, sulla base di appositi regolamenti o informazioni conoscitive. Tale domanda potrà essere stilata in accordo con le eventuali associazioni aderenti.

SOCI SOSTENITORI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori e, quindi, privi del diritto di voto e di assemblea, le associazioni e/o federazioni che raggruppano gli operatori e/o aziende di qualsiasi categoria economica datorile, che pur mantenendo inalterata e autonoma la propria struttura sindacale, operativa, gestionale, ecc., intendono comunque aderire alla Associazione allo scopo di erogare servizi sindacali, fiscali (C.A.F.), consulenza del lavoro, ecc., ai propri associati, che saranno comunque, qualunque sia la loro denominazione all'interno delle associazioni di appartenenza, da ritenersi soci aggregati dell' Associazione, usufruendo comunque delle strutture e delle conoscenze di A.L.A.R. medesima. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e di assemblea, né i loro rappresentanti possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci sostenitori dovranno versare una quota sociale annua, determinata dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e possono essere ripetitivi nel corso dell'anno, allo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione. Allo stesso modo l'Associazione potrà sostenere economicamente le attività delle associazioni aderenti qualora gli interventi consentano una migliore gestione dell'intero comparto associativo. L'adesione all'Associazione in qualità di socio sostenitore può essere anche indiretta ovvero usufruendo di assistenza sindacale o con l'utilizzo di un servizio recepito presso l'Associazione o presso strutture socie e/o collegate ad A.L.A.R.

SOCI AGGREGATI



Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci aggregati e, quindi, privi del diritto di voto e di assemblea, i soci comunque definiti (effettivi, ordinari, aggregati, ecc.) delle associazioni e/o federazioni aderenti all'Associazione in qualità di soci sostenitori.

I soci aggregati dovranno versare una quota sociale annua, determinata dal Consiglio Direttivo, la quale potrà essere incassata in nome e per conto di A.L.A.R. anche dalle associazioni e/o federazioni cui aderiscono in prima istanza. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e posso essere ripetitivi nel corso dell'anno, allo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione.

I soci aggregati di associazioni e/o federazioni aderenti devono comunque rispondere a termine di statuto esclusivamente alle associazioni e/o federazioni cui aderiscono in prima istanza. I soci aggregati non hanno diritto di voto e di assemblea.

Sono da considerarsi soci aggregati anche le imprese che, pur non essendo soci ordinari, utilizzano strutture collegate all'Associazione, nei termini consentiti dalla legge, come, ad esempio, i CAF costituiti e/o convenzionati.

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i sig.ri Marra Perazzolo Fausto nato a Padova il 30.12.1947 e Badalin Giancarlo nato a Mirano (VE) il 25.10.1959 in quanto soci che hanno sostenuto e sostengono lo sviluppo e le iniziative economiche e lavorative straordinarie dell'associazione Alar.

I Soci fondatori possono ricoprire qualsiasi carica all'interno del Consiglio Direttivo, nonché qualunque incarico fiduciario e saranno remunerati a sensi del Codice Civile.

Il loro rapporto di lavoro dovrà fare riferimento al Ccnl del relativo comparto e la remunerazione relativa non potrà essere superiore alla remunerazione prevista per i dirigenti d'azienda del settore commercio.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare i rimborsi spesa necessari per lo svolgimento dell'attività.

I Soci Fondatori non dovranno superare i due quinti dell'intero Consiglio Direttivo e rimarranno in carica fino al 2025 e sono rieleggibili.

SOCI BENEMERITI.

Il Consiglio Direttivo potrà chiamare ad aderire all'Associazione in qualità di soci benemeriti, quelle persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività e collocazione sociale, amministrativa o politica operano, per la crescita dell'Associazione e conferiscono maggiore lustro all'Associazione medesima, agevolando così il conseguimento delle proprie finalità Istituzionali. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto e non possono far parte del Consiglio Direttivo di ALAR.



Art. 5 – OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione si manifesta oltre che con la sottoscrizione della domanda anche mediante il versamento della quota associativa nei tempi e modi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo che dovrà deliberarne l'adesione.

La quota e/o il/i contributo/i associativo/i sono sempre intrasmissibili ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4/12/1997 n.460.

L'adesione obbliga il socio all'osservanza dei regolamenti e delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza.

L'adesione si dovrà intendere disdettata a tutti gli effetti quando il socio aderente di propria iniziativa e previa delibera degli organi statutari, dia comunicazione scritta con raccomandata A.R. di recesso entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite fatta eccezione per il Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale ed eventualmente il Direttore Generale, che potranno essere remunerati secondo metodologie definite dal Consiglio Direttivo, che potrà deliberare rimborsi spese anche per i membri del Consiglio Direttivo e/o eventuali Commissioni di studio e lavoro.

Art. 6 – SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il vincolo associativo può cessare per volontà espressa e insindacabile da entrambe le parti, esclusivamente dietro comunicazione scritta così come previsto dall'art. 5 e a norma dei relativi statuti. Nel caso in cui un socio persona fisica o il rappresentante di un socio persona giuridica faccia parte del Consiglio Direttivo di A.L.A.R. e, per qualunque motivo, venga meno il rapporto associativo, il socio persona fisica o il rappresentante di un socio persona giuridica all'interno del Consiglio Direttivo di A.L.A.R., perdendo i requisiti statutari, non sarà più considerato membro del Consiglio stesso e si dovrà procedere ad una nuova nomina fatta esclusione per i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio ove vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto per l'inosservanza delle norme Statutarie, dei Regolamenti interni e settoriali e delle delibere degli organi sociali.

I soci potranno essere automaticamente esclusi in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote sociali e/o per l'utilizzo di servizi in concorrenza qualora il socio sia anche sezione staccata di ALAR., senza obbligo di delibera, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote sociali deliberate e/o volontarie, canoni suppletivi e/o straordinari;
- b) beni mobili, immobili e valori, che per acquisti, lasciti, donazioni divengano proprietà, dell'Associazione;



- c) speciali riserve o accantonamenti di somme;
- d) ogni altro accantonamento costituito, a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) contributi da Enti Pubblici e/o privati che, a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente;
- f) gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne pretenderne quota in caso di recesso.

Art. 8 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto da compilare con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dal rendiconto - saranno così destinati:

- una quota non inferiore al 10% al fondo di riserva ordinaria;
- alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, su delibera dell'assemblea;
- il rimanente a patrimonio sociale.

Sussiste comunque il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.lgs.vo 4.12.1997 n.460.

Art. 8 - bis – LE SEZIONI

Gli associati si intendono ripartiti, con riferimento al territorio nazionale, in sezioni che si identificano nei centri di servizio costituiti dall'Associazione sul territorio nazionale.

Il Consiglio Direttivo nazionale al quale sono conferiti i più ampi poteri in tema di organizzazione territoriale dell'Associazione può:

- a) istituire nuove sezioni;
- b) incorporare due o più sezioni;
- c) modificare le sedi delle sezioni;
- d) sopprimere sezioni;
- e) modificare il territorio di riferimento delle sezioni.

Le sezioni sono rappresentate dai delegati territoriali nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

l'Assemblea Generale;

il Consiglio Direttivo nazionale (più brevemente, Consiglio Direttivo);



la Giunta Esecutiva;
il Presidente;
il Segretario;
il Collegio Sindacale;
il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, che dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e in alternativa, può essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine, ai soci. Qualora i soci siano più di cento l'avviso, anziché, inviato o recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano di diffusione nazionale.

Ai lavori dell'assemblea generale possono partecipare tutti i soci.

Hanno diritto di voto i delegati territoriali e i soci fondatori dell'Associazione.

I delegati territoriali rappresentano tutti i soci iscritti alla rispettiva sezione ed hanno diritto ciascuno ad un voto, a prescindere dal numero dei soci rappresentati. Hanno diritto, inoltre, ad un voto ciascuno i soci fondatori dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sarà assistito dal Segretario Generale. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli aventi diritto al voto di cui all'art. 10 e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto di cui all'art. 10.

L'assemblea Ordinaria:

- approva il rendiconto consuntivo e il preventivo per l'anno successivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Probiviri e ne decreta la decadenza a norma del regolamento;
- ratifica le nomine per cooptazione dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri indicate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui programmi e fatti gestionali relativi alla gestione dell' Associazione eventualmente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti esecutivi;



- approva gli eventuali collegamenti dell'Associazione ad una o più Confederazioni sindacali di categorie nazionali così come eventuali recessi. L'Assemblea Generale è convocata ogni anno entro i nove mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari o da almeno un terzo degli aventi diritto al voto di cui all'art. 10, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo Statuto ad esclusione della modifica della sede legale, sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 (tre) e non più di 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea Generale. Possono assumere la carica di consigliere: i Soci Ordinari, i soci fondatori e/o i rappresentanti di associazioni aderenti collegate.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica 10 (dieci) anni e sono rieleggibili.

A parziale deroga, il Consiglio Direttivo confermato nell'assemblea straordinaria del 15.11.2000, durerà in carica fino alla data del 31.12.2020, in quanto composto per lo più da Soci Fondatori che hanno ideato e sostengono economicamente l'intera iniziativa e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina per cooptazione, altri membri in sostituzione e/o integrazione dei Consiglieri nominati, dimissionari, decaduti o decadenti per il periodo di carica residuo. In caso di dimissioni o sostituzione di un socio fondatore, colui che andrà a sostituirlo, acquisirà anch'esso la veste di socio fondatore. Nomina propri rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni a carattere nazionale, regionale, provinciale, zonali. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Generale. Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare un Amministratore si applicherà l'art. 2386 C.C.. È in facoltà del Consiglio integrarsi in qualunque momento fino al numero di cinque componenti con deliberazione dell'assemblea ordinaria. I membri così nominati scadranno con gli altri Consiglieri in carica.

Art. 13 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea Generale. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e tutte le maggiori facoltà dirette al



raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di concetto o d'ordine, di avvalersi dell'opera di esperti e di stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle persone a ciò incaricate.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- istituisce nuove sezioni e modifica le sedi delle sezioni;
- sopprime sezioni e modifica il territorio di riferimento delle sezioni;
- procede alla convocazione dell'Assemblea Generale ed all'esecuzione delle sue delibere;
- delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- modifica la sede legale dell'Associazione;
- nomina un suo componente quale rappresentante dell'Associazione in seno alle organizzazioni Sindacali cui eventualmente l'Associazione è collegata e/o aderente;
- predispose il rendiconto preventivo e consuntivo che sottopone all'assemblea;
- decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione anche in ordine all'apertura di conti correnti, di affidamenti, mutui, ecc.;
- delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni, quote suppletive e le loro eventuali variazioni che potranno essere differenziate;
- nomina il Segretario Generale;
- nomina il Tesoriere;
- determina il programma di attività dell'Associazione;
- nomina comitati, commissioni tecniche e gruppi di studio;
- stabilisce e delega poteri di firma;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;
- delega in tutto o in parte le sue funzioni alla Giunta e/o al Presidente;
- delega la rappresentanza sindacale a soci o professionisti o esperti in materie specifiche;
- delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e a professionisti;
- delibera sull'apertura dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e su quanto necessario per la loro attivazione, anche attraverso delega;
- delibera l'acquisizione di partecipazioni o costituzioni societarie in imprese che abbiano scopi di interesse per l'Associazione;
- delibera i compensi per gli incarichi esterni;
- delibera le metodologie di compenso e/o di stipendio, nonché i criteri di rimborso spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, che potranno anche essere forfettizzati in toto o in parte per gli incarichi di Presidente, Tesoriere, Segretario e Giunta Esecutiva nonché dei Consiglieri;



- delibera i compensi ed eventuali rimborsi per il Collegio Sindacale;
- delibera i compensi per eventuali commissioni di studio e lavoro;
- delibera e stipula i contratti esterni per la gestione dei servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale e ne avalla i comportamenti e le condizioni economiche da proporre ai soci;
- predispone eventuali regolamenti esecutivi con Enti, Aziende, e Professionisti, ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- concorda eventuali regolamenti esecutivi con le Associazioni e/o Federazioni sia ordinari aderenti che sostenitori aderenti;
- delibera gli eventuali collegamenti dell'Associazione ad una o più Confederazioni sindacali di categorie nazionali, così come degli eventuali recessi;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche allo statuto ove e qualora necessario anche al fine di rendere possibili i collegamenti ad altre Associazioni;
- compie, infine, tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi della Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all' Assemblea Generale.

Art. 14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del C.C..

Il Segretario dell'Associazione potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà veste consultiva qualora non ricopra anche la carica di Consigliere.

Art. 15 – LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo demanda alla Giunta Esecutiva tutti i poteri ad esso riservati, con l'esclusione del rendiconto e dei relativi obblighi ad esso connessi. La Giunta è composta da un massimo di tre membri scelti anche all'interno del Consiglio Direttivo direttamente dal Presidente. Il Presidente convoca la Giunta a sua discrezione ogni volta che ne ravvisi la necessità.



La durata della Giunta esecutiva è uguale alla durata del Consiglio Direttivo. Essa delibera con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo oltre che per l'ordinaria amministrazione, o qualunque altra funzione delegatagli, rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, anche in giudizio con facoltà di nominare legali e tecnici. Nomina la Giunta Esecutiva. Nomina inoltre i delegati sindacali che rappresenteranno nell'ambito locale Alar anche per il tramite delle Federazioni aderenti. In caso di urgenza, delibera con i poteri della Giunta Esecutiva ove costituita, o del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica. È autorizzato all'apertura di conti correnti bancari (anche con affidamenti nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo) e ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni necessarie: firmare assegni di conto corrente e stipulare ogni altra operazione bancaria. Le medesime funzioni potranno essere delegate a e/o Vice Presidenti, e/o al Segretario Generale e/o al Tesoriere anche per l'ordinaria amministrazione. Nell'ambito della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Inoltre il Presidente rappresenta l'Associazione, nella costituzione, modifica o chiusura di eventuali centri servizi.

Art. 17 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, che nomina anche il Presidente. I Sindaci durano in carica per sette esercizi, sociali e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la corrispondenza delle spese documentate e/o giustificate e constata la regolare tenuta della corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Si riunisce almeno ogni trimestre, redigendo all'uopo un verbale, da trascriversi nell'apposito libro delle deliberazioni del Collegio sindacale stesso.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci.

Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

I membri effettivi eleggeranno, nel loro ambito, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica sette anni e i loro membri sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.



In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo sino alla prossima Assemblea dei Soci Ordinari.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra Soci e Associazione che insorgono in sede di svolgimento del rapporto sociale.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

Art. 19 – CENTRO DI SERVIZIO ASSOCIATIVO

(obblighi della Associazione ai sensi del D.lgs. 4.12.1997 n.460)

Al fine di un corretto raggiungimento degli scopi sociali, la Associazione per mantenere lo status di: " Ente non commerciale senza scopo di lucro ", ai sensi del D.lgs.vo 4.12.1997 n.460, potrà affidare la gestione commerciale dei servizi necessari ai Soci quali ad esempio: promozione, formazione, editoria, immagine, consulenza, ecc., ad una società esterna che avrà la facoltà di assumere, in toto o in parte, la dicitura: " Centro Servizi Associativi ".

Art. 20 – RENDICONTO D'ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede nei nove mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo per l'anno seguente, corredandolo di una relazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4/12/1997 n.460.

Per la formazione del rendiconto e per la tenuta dei libri sociali, devono essere osservate le disposizioni di legge per le " Associazioni senza scopo di lucro ".

Art. 21 – REGOLAMENTO ESECUTIVO

Il regolamento esecutivo potrà prevedere le procedure di tesseramento, i rapporti con le aderenti e/o collegate, la contrattualistica in generale, le procedure della gestione commissariale e delle indagini ispettive, normative particolari per eventuali adesioni ad organizzazioni associative, forme di verbalizzazione, raccolta, archiviazione degli atti, ecc.



Art. 22 – LO SCIoglimento

In caso di liquidazione e/o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nominerà il/i liquidatore/i ed il patrimonio dovrà essere devoluto esclusivamente alle Associazioni collegate ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4/12/1997 n.460.

Art. 23 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.